



TRIBUNALE DI PARMA
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO

Composizione crisi da sovraindebitamento n°20/2016, promossa da Crisu Alina

Il G.D. Dott. Pietro Rogato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 18/1/2017, letti gli atti della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

1. La Sig.ra **Crisu Alina nata a Iasi (Romania) cod.fisc. :CRSLNAC51Z129O, res.te a Parma**,-rapp.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo Ziccardi, ha proposto un piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/2012.

Nel corso dell'udienza fissata con decreto del 18 gennaio 2017, il creditore – Banca Intesa San Paolo s.p.a. - si è opposto all'omologa, ritenendo quanto proposto dal piano non adeguato rispetto all'ammontare del credito.

La Ricorrente ha allegato alla proposta tutta la documentazione prevista ex art. 9 L. 3/2012, unitamente alla relazione del professionista gestore della crisi nominato ai sensi dell'art. 15 c. 9 L. 3/2012.

In sintesi l'indebitamento complessivo è così costituito: creditori privilegiati Euro 15.189,05; creditori chirografari Euro 185.514,45.

La Proposta prevede "(...) *il pagamento integrale delle spese di giustizia, in*

prededuzione e di procedura; il pagamento integrale dei creditori privilegiati; il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari, in una percentuale indicativa del 11,00%, mediante un Piano che prevede l'ottenimento da parte di ALINA CRISU di un prestito a titolo personale dal suo attuale compagno, sig. ALDO AMPOLLINI, previa stipulazione di un regolare contratto di mutuo(...)".

In data 10.11.2016 la Ricorrente ha depositato "Rettifica del Piano del Consumatore" nella quale ha specificato che l' "(...) importo di euro 45.000,00 sarà corrisposto all'OCC nel seguente modo: a mezzo emissione di assegni circolari di euro 15.000,00 (diconsi quindicimila//00) o mediante altra modalità di pagamento che l'OCC dovesse comunicare entro tale termine e la residua somma di euro 30.000,00 (diconsi trentamila) entro gg. 60 dalla omologa del piano, precisando che la somma di euro 15.000,00 è da intendersi anche a titolo di penale in caso di mancato adempimento del versamento del saldo e potrà essere trattenuta dalla procedura". L'assegno circolare di Euro 15.000,00 è stato consegnato in data 10.11.2016 al Professionista, che ha provveduto a depositarlo su apposito conto corrente della procedura.

Da punto di vista patrimoniale, sulla base della documentazione agli atti emerge che la Ricorrente non ha mai posseduto negli ultimi cinque anni beni mobili registrati o beni immobili e la sua unica fonte di reddito deriva dal contratto a tempo indeterminato siglato con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in data 01.02.2010 per lo svolgimento di mansioni di infermiera professionale. Tale contratto consente alla Ricorrente di avere un reddito complessivo lordo annuo di circa Euro 29.138,81, su cui tuttavia grava un "piccolo prestito pignoratizio" contratto con l'INPS, per un importo mensile trattenuto di Euro 272,12, scadente

il 30.04.2019.

2. Al fine di accedere alla procedura ex art. 12 bis L. 3/2012, deve essere verificata la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e di meritevolezza. Non vi è dubbio che sussista il requisito soggettivo della qualità di consumatore, in quanto tutti i debiti sono stati contratti per scopi estranei ad attività professionale, né vi è alcun dubbio che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento, che l'articolo 6 della L. 3/12 definisce quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, così come peraltro anche accertato dal Professionista nella propria Relazione; si ritiene altresì meritevole il Ricorrente condividendosi la ricostruzione dei fatti evidenziata nella Proposta e ritenendo sussistere sufficienti elementi presuntivi idonei corroborare il quadro probatorio rappresentato.

3. Con riferimento alla fattibilità del piano proposto, il piano prevede poi l'apporto esterno di un terzo, che si è impegnato ad apportare la somma necessaria per il soddisfacimento dei creditori nelle misure proposte, somma quantificata in euro 45.000,00. La fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva del Professionista, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili.

Il Professionista in particolare attesta che il terzo ha già interamente versato la somma di euro 15.000,00 messa a disposizione dei creditori, con l'impegno a versare il saldo entro sessanta giorni dalla esecutività del decreto di

omologazione dell'accordo.

4. Con riferimento alla idoneità del Piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, la Proposta evidenzia che *“(...) la Ricorrente ha in essere un prestito pignoratizio dal fondo INPDAP regolarmente adempiuto e con scadenza aprile 2019, a fronte del quale subisce una trattenuta mensile sullo stipendio e si propone di soddisfarlo integralmente con tali stipendi, nei termini contrattualmente previsti.”* e come correttamente indicato dal professionista *“Tale credito non è pertanto inserito nel passivo concorsuale essendo al di fuori del perimetro della Proposta, poiché sarà soddisfatto integralmente mediante la trattenuta sugli stipendi, ai sensi di legge in quanto trattasi di c.d. piccolo prestito pignoratizio”*.

5. Con riferimento alla contestazione avanzata dal principale creditore chirografario Banca Intesa San Paolo s.p.a. – che nell'udienza del 18.01.2017 ha dichiarato di non aderire ritenendo quanto proposto dal piano non adeguato rispetto all'ammontare del credito, si rileva che per legge il piano del consumatore non è sottoposto ad alcuna votazione e quindi non necessita dell'approvazione dei creditori, ma unicamente della verifica della sussistenza dei presupposti ex art. 12bis L. 3/12. Invero la Banca non ha apportato, nel contraddittorio con la ricorrente, alcun elemento concreto o idoneo nè alcuna alternativa al piano proposto idonea a consentire un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, ma unicamente la generica affermazione resa a verbale riguardante l'inadeguatezza della percentuale offerta rispetto all'ammontare complessivo del proprio credito.

In caso di contestazione l'art. 12bis della L. 3/12 prevede che *“Quando uno dei*

creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.”

Nel caso in esame, in considerazione della totale assenza di beni nel patrimonio della ricorrente e dell'esiguità del suo stipendio, peraltro attualmente gravato da un debito, si ritiene che il piano proposto possa soddisfare il credito in misura maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria, che, venendo meno l'apporto del terzo, sarebbe unicamente basata su di una procedura ordinaria di pignoramento, dagli esiti incerti e nella misura limitata prevista dalla legge, dello stipendio della Sig.ra Crisu, come peraltro evidenziato dalle conclusioni cui è pervenuto il Professionista nella propria relazione, che sono totalmente condivisibili.

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti e le condizioni di cui alla L. n°3/2012, il piano può essere omologato.


P.Q.M.

- Omologa il piano del consumatore predisposto e presentato da Crisu Alina in data 30.09.2016;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato sotto la vigilanza del Professionista incaricato, che dovrà tenere informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi eventuali non giustificati ritardi nelle operazioni di riparto ai creditori; il Professionista in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi derivanti dal Piano, dovrà informare i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi della L. 3/12;

- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Parma, www.fallimentiparma.com, a spese e cura del ricorrente;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Parma 20/gennaio/2017

Il Giudice delegato
Dott. Pietro Rogato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 GEN 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rachele Antonia Altianese